

Prot.22 del 26/02/2020

Contratto per il Servizio di pulizia continuativa e periodica dell'edificio denominato Teatro Palladium e delle relative pertinenze

TRA

La **FONDAZIONE "ROMA TRE TEATRO PALLADIUM"**, con sede in Roma, p.za Bartolomeo Romano n. 8, Codice Fiscale n. 97886260583 e Partita IVA 14241931006, legalmente rappresentata dal Presidente, Prof. Luca Aversano, per la carica domiciliato ove sopra (nel prosieguo del presente contratto denominata anche semplicemente "Fondazione");

E

FUTURA Multiservizi s.r.l., con sede legale in Roma, 00133 Via Sava, 29, C.F. e Partita I.V.A. 14741291000, legalmente rappresentata dal Sig. Manolo Ramunno, codice fiscale RMN MNL83L06H501O, che interviene nel presente contratto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante (nel prosieguo del presente contratto denominata semplicemente "Affidataria");

PREMESSO

- Che, la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium ha la necessità di procedere all'affidamento del servizio di pulizie dell'immobile Teatro Palladium per il biennio marzo 2020-febbraio 2022;
- Che, con determina del Presidente della Fondazione n. 19 del 17.02.2020, è stato affidato alla Società FUTURA Multiservizi s.r.l. il Servizio di pulizia continuativa e periodica dell'edificio denominato Teatro Palladium sito in Piazza Bartolomeo Romano n. 8;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati – Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegato, il Capitolato speciale d’oneri sottoscritto per accettazione, al quale si rinvia nei successivi articoli.

CAPO I – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 2 – Oggetto – La Fondazione affida alla Società FUTURA Multiservizi a r.l., che accetta, il Servizio di pulizia continuativa e periodica dell’edificio denominato Teatro Palladium, sito in Roma, Piazza Bartolomeo Romano n. 8 e delle relative pertinenze, tutti i giorni della settimana ad esclusione del giorno di chiusura settimanale del Teatro fissato al momento il lunedì con le modalità descritte, in particolare, nell’art. 6 del Capitolato speciale d’oneri. L’Affidataria si impegna a prestare il Servizio alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nel Capitolato speciale d’oneri.

Art. 3 – Durata – Il Servizio avrà decorrenza dal 01.03.2020 fino al 28.02.2022, con esclusione del mese di agosto 2020 e 2021. Nel caso in cui, al termine del periodo del Servizio, la Fondazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova attribuzione del Servizio, l’Affidataria sarà tenuta a continuare l’esecuzione dello stesso, alle condizioni stabilite dal presente Contratto, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura del nuovo affidamento.

Art. 4 – Importo – Il corrispettivo totale per l’esecuzione del Servizio è pari a € 25.782,00 (venticinquemilasettecentottantadue/00) oltre IVA ed è così definito:

- a. Canone biennale per interventi programmati di cui all’Art. 6, comma 1, lettera a. del Capitolato, fissato in € 24.200,00 (ventiquattromiladuecento/00), oltre IVA;
- b. Costi biennali della sicurezza per rischi da interferenza fissati in € 1.582,00

(millecinquecentottantaduemila/00) oltre IVA;

Non sono ricompresi nel canone annuo come sopra definito eventuali interventi a chiamata, di cui all'Art. 6, comma 1, lettera b. del Capitolato, che saranno remunerati ricorrendo a un importo extra canone entro un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA per l'intera durata del contratto, in base ai seguenti costi orari:

- € 16,45 + Iva per servizi da svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle ore 6 alle ore 22;
- € 20,56 + Iva per servizi da svolgersi in giorni prefestivi, dalle ore 6 alle 22;
- € 24,67 + Iva per servizi da svolgersi in giorni festivi o in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6.

Art. 5 – Pagamenti – Il pagamento del canone di cui all'art. 4 sarà effettuato, secondo quanto disposto dagli artt. 9 e 10 del Capitolato speciale d'onere, in 22 rate mensili di pari importo, previa certificazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile del Servizio che autorizzerà l'emissione delle singole fatture. Sulle fatture dovrà essere indicato il codice C.I.G. ZF82C1EC40. L'importo di ogni singola rata, al netto di IVA, dovrà essere fatturato in misura pari al 99,50% dell'importo spettante, come prescritto dall'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti. Le somme decurtate, pari allo 0,50% del corrispettivo totale, dovranno essere fatturate a seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione finale. Ogni pagamento sarà subordinato all'acquisizione del Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità. Le fatture dovranno essere intestate a: "Fondazione "Roma Tre Teatro Palladium", P.za Bartolomeo Romano n. 8" e saranno accreditate sul conto corrente indicato dall'Affidataria ai sensi e per gli effetti del seguente art. 6 del presente Contratto.

Art. 6 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 l'Aggiudicataria assume pienamente gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari. A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati su conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto e devono essere effettuati esclusivamente sull'IBAN **IT16R0760103200001041981455**. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Affidataria il C.I.G ZF82C1EC40. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

CAPO II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 7 – Divieto di cessione - Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto all'Affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità. In caso di inadempimento da parte dell'Affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione potrà risolvere di diritto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno, con le modalità di cui all'art. 12 del presente Contratto.

CAPO III – GARANZIE DI ESECUZIONE

Art. 8 - Garanzia definitiva – Ai sensi dell'art. 103, comma 11, del Codice dei contratti, l'Amministrazione esonera l'Affidataria dalla prestazione della garanzia definitiva per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, di cui all'art. 20 del Capitolato speciale d'oneri.

Art. 9 – Copertura assicurativa per danni a persone o cose - L'Appaltatore è responsabile dell'operato dei propri dipendenti e pertanto, come disposto dall'art. 21 del Capitolato speciale d'oneri, assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati a persone o cose del Committente o di terzi. A tal

fine è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni a terzi, comprensiva dell'estensione di danni da incendio e R.C.O. La polizza deve essere stipulata con primaria compagnia assicurativa e copia della stessa deve essere consegnata alla Fondazione prima della stipula del contratto.

CAPO IV – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIA

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro – L’Affidataria, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca il servizio, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, e di obbligarsi, a propria cura e spese, all’osservanza delle norme vigenti nonché a quelle che dovessero essere successivamente emanate, in materia di tutela dell’igiene e sicurezza nel lavoro, per tutte le attività che svolgerà per conto della Fondazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Affidataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo assumendosene ogni relativa alea. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all’art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente allegato.

Art. 11 – Osservanza delle leggi e dei regolamenti – L’esecuzione del Contratto è soggetta all’esatta osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici e nella materia oggetto del Servizio. Il Servizio è, inoltre, soggetto all’osservanza delle normative in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, di tutela della riservatezza, di salvaguardia dell’occupazione, dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro vigenti per l’area del contratto, della normativa

antimafia disciplinata dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e di ogni altra normativa a cui le Specifiche Tecniche facciano, anche implicitamente, riferimento.

CAPO V – VIOLAZIONE E SCIoglIMENTO DEL CONTRATTO

Art. 12 – Inadempimenti e penali – Per gli eventuali inadempimenti o inosservanze relativi a quanto indicato nel Capitolato speciale d'oneri, saranno applicate, previa contestazione dell'addebito, le penali previste nell'art. 27 del Capitolato. Superata la percentuale del 10% dell'importo contrattuale, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, di cui all'art. 12 del presente contratto.

Art. 13 – Risoluzione e clausole risolutive espresse – Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Fondazione potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei casi e con le modalità espressamente previste dagli artt. 7, 10 e 11 del presente Contratto e dall'art. 28 del Capitolato, che configurano, ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali. La risoluzione s'intende operante di diritto allorché la Fondazione notifichi all'Affidataria la propria intenzione di avvalersi della presente clausola contrattuale salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni.

Per tutto quanto riguarda le ulteriori cause e le modalità di risoluzione del presente Contratto, si richiama quanto prescritto dalla normativa attualmente vigente.

Art. 14 – Recesso – La Fondazione può recedere dal presente contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 109 del Codice, dandone preavviso alla controparte a mezzo lettera raccomandata, da inoltrarsi almeno trenta giorni prima della data di recesso. In caso di recesso, l'Affidataria dovrà procedere entro quindici giorni alla riconsegna di tutti i documenti in proprio possesso.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 15 – Risoluzione delle controversie – Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Affidataria e la Fondazione nell’applicazione del presente contratto, le parti dichiarano espressamente di riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Roma. È escluso il ricorso all’arbitrato.

Art. 16 – Norme sopravvenute – Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Affidataria, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 17 – Elezione di domicilio - A tutti gli effetti di legge l’Affidataria elegge quale domicilio per le tutte le comunicazioni inerenti il presente contratto e tutti gli eventuali atti da esso derivanti, l’indirizzo indicato nelle premesse o, in alternativa, l’indirizzo PEC appositamente comunicato alla Fondazione e si impegna a comunicare tempestivamente alla Fondazione eventuali variazioni degli stessi. In assenza di diverse comunicazioni, la Fondazione considererà, pertanto, come correttamente notificati all’Affidataria tutti gli atti inviati presso l’indirizzo indicato da quest’ultima.

Art. 18 – Spese. Il presente contratto è stipulato in duplice copia ed è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Le spese di bollo sono a carico dell’Affidatario.

Roma,

Per la Fondazione Roma Tre Teatro Palladium

Il Presidente, Prof. Luca Aversano

Per FUTURA Multiservizi s.r.l.

l'Amministratore Unico, Sig. Manolo Ramunno _____

Dichiarazione ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile – Le parti dichiarano di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile le clausole contenute negli articoli 2 (“Oggetto”), 3 (“Durata”), 10 (“Osservanza delle leggi e dei regolamenti”), 12 (“Risoluzione e clausola risolutiva espressa”), 13 (“Recesso”), 14 (“Risoluzione delle controversie”) e 15 (“Norme sopravvenute”) del presente Contratto.

Per la Fondazione

Il Presidente, Prof. Luca Aversano _____

Per FUTURA Multiservizi s.r.l.

l'Amministratore Unico, Sig. Manolo Ramunno